



Ente di Terzo Settore- Associazione di Volontariato

"Associazioni Genitori di Taranto Onco ematologia" ETS-ODV

Si richiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del CTS, comma 82 Codice terzo settore- Dlgs n. 117 del 03/07/2017.

Il giorno venti del mese dicembre dell'anno duemiladicianove in Taranto

Si sono riuniti i signori:

1. Negro Elisabeth, nata a Berna (SVIZZERA) il 17.11.1976 e residente a Tuglie in via Galateo A. n.8/a, C. F. NGRLBT76S57Z133A, insegnante;
2. Merola Tiziana nata a Caserta(CE) il 19.10.1977, e residente a Crispiano(TA) in Contrada lazzo delle Fabbriche n. 86, c. f. MRLTZN77R59B963F, imprenditrice;
3. Basile Catia nata a Taranto il 17.01.1977, residente a Taranto in via Palmiro Togliatti n. 8/c p.1, C. F. BSLCTA77A57L049S, casalinga;
4. Bengiovanni Maria nata a Taranto il 23.01.1982, residente a Taranto in Via Senatore G. Cannata n. 68 p.5 int. 13, C.F. BNGMRA82A63L049Q, casalinga;
5. Galeone Grazio nato a Taranto il 04.04. 1973, e residente a Statte(TA) in Viale Dei Pini 20/a, C. F. GLNGRZD04L049C, operaio;
6. Lasorsa Pasquale nato a Martina Franca(TA) il 25.03.1973 e residente a Martina Franca str Guardarello G. N. 2, C. F. LSRPQL73C25E986U, avvocato;
7. Dandolo Floriano nato a Taranto il 27.09.1982 e residente a Taranto in Via Senatore G. Cannata n. 68 p.5 int. 13, C.F. DNDFRN82P27L049D, militare.

I componenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi del Codice del Terzo settore Dlgs n. 117 del 03/07/2017, e sue successive integrazioni, l'Associazione denominata Ente di Terzo Settore- Associazione di Volontariato "Associazioni Genitori di Taranto Onco ematologia" ETS-ODV ha sede legale in Taranto in Via Senatore G. Cannata n. 68 e potrà variare la sede legale, istituire sedi secondarie e sezioni con delibera di direttivo.

ART. 2 L'Associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca e agisce secondo i principi contenuti dettagliatamente nell'allegato statuto sociale. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 3 L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci. L'ammontare della quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.



Decreto del Presidente della Repubblica

del 12/12/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 19/12/1972)

concernente l'istituzione di un'Associazione di Volontariato

Art. 1. - È istituita l'Associazione di Volontariato



ART. 4 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da quattro membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

PRESIDENTE Dandolo Floriano

VICEPRESIDENTE Lasorsa Pasquale

SEGRETARIO Basile Catia

TESORIERE Bengiovanni Maria

Inoltre i fondatori nominano i Componenti del **Comitato Scientifico** che risulta essere composto:

Montanaro Maria **psicologa**

Brescia Letizia **pediatra onco ematologa**

ART.5 Tutti i neominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche. Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello statuto dell'associazione, il Consiglio direttivo e il Comitato Scientifico

L'assemblea delibera di conferire al presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre. Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

(firma)

Giovanni Grozio
Flavio Chik
Celia Balle
Giuseppe Morale
Marta B.N.
Pasquale Larone
Filippo Negro

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 23.12.2019 serie 3 al N° 3562

Imposte liquidate per € per n° anni



Ente di Terzo Settore

STATUTO

Associazione di Volontariato

"Associazioni Genitori di Taranto Onco ematologia" ETS-ODV

Si richiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del CTS, comma 82 Codice terzo settore- Dlgs n. 117 del 03/07/2017.

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Associazioni Genitori di Taranto Oncoematologia – OdV-ETS", in sigla A.G.T.O.E in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L'associazione, utilizzerà e ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Associazioni Genitori di Taranto Oncoematologia – OdV-ETS", in sigla A.G.T.O.E, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

99. 



Il sottoscritto, *[illegible]*, nato a *[illegible]* il *[illegible]* *[illegible]*,
in qualità di *[illegible]*, ha il piacere di *[illegible]*
presentare alla Vostra Direzione Provinciale dell'Entrata
il presente documento, che ha per oggetto *[illegible]*
e che è stato compilato in conformità delle disposizioni
dell'articolo *[illegible]* del Regolamento di cui all'articolo
10 del Decreto del 22/1/1924 (R. D. 100) e del Decreto
del 22/1/1924 (R. D. 100) e del Decreto del 22/1/1924
(R. D. 100).

Il presente documento è stato compilato in conformità
delle disposizioni dell'articolo *[illegible]* del Regolamento
di cui all'articolo 10 del Decreto del 22/1/1924
(R. D. 100) e del Decreto del 22/1/1924 (R. D. 100).

p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*”.

Art. 4. L'Associazione ha come fine il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci. Si propone come punto di riferimento per una cittadinanza attiva, per smuovere le coscienze al fine di sottolineare l'importanza della salute e del senso civico.

- In particolare nasce con l'intento primario di creare un centro onco ematologico pediatrico nell'ospedale di Taranto e coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli enti pubblici, le USSL, i mezzi d'informazione e la società in genere ai problemi ed alle necessità del bambino ammalato.
- Si propone di supportare le famiglie non residenti nel luogo di cura, creando per essi strutture di appoggio che le agevolino ed accolgano durante il periodo di terapia.
- Si propone di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie facendosi carico di rappresentare presso le competenti autorità.
- Si propone, inoltre, di promuovere rapporti di collaborazione con centri di oncologia pediatrica nazionali ed esteri, di creare gruppi di sostegno a famiglie, di stimolare l'umanizzazione delle cure e agevolare i rapporti tra il personale medico e famiglie.

In particolare si attiverà per:

- a) promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
- b) attività di informazione ed educazione alla salute;
- c) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
- d) attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- e) programmazione oncologica, curando un costante collegamento con le varie istituzioni

99. 

Il sottoscritto, *[nome e cognome]*, nato a *[città]* il *[data]*, residente a *[indirizzo]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra attenzione il presente progetto di *[descrizione del progetto]*.
Il progetto ha lo scopo di *[obiettivo del progetto]* e si articola in *[attività previste]*.
L'importo richiesto per la realizzazione del progetto è di *[importo]* euro, di cui *[importo]* euro a titolo di contributo a fondo perduto e *[importo]* euro a titolo di contributo a partecipazione.

Il progetto è stato elaborato in conformità con i requisiti previsti dal bando di concorso e si articola in *[attività previste]*.
L'importo richiesto per la realizzazione del progetto è di *[importo]* euro, di cui *[importo]* euro a titolo di contributo a fondo perduto e *[importo]* euro a titolo di contributo a partecipazione.



Il sottoscritto, *[nome e cognome]*, nato a *[città]* il *[data]*, residente a *[indirizzo]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra attenzione il presente progetto di *[descrizione del progetto]*.
Il progetto ha lo scopo di *[obiettivo del progetto]* e si articola in *[attività previste]*.
L'importo richiesto per la realizzazione del progetto è di *[importo]* euro, di cui *[importo]* euro a titolo di contributo a fondo perduto e *[importo]* euro a titolo di contributo a partecipazione.

Il sottoscritto, *[nome e cognome]*, nato a *[città]* il *[data]*, residente a *[indirizzo]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra attenzione il presente progetto di *[descrizione del progetto]*.
Il progetto ha lo scopo di *[obiettivo del progetto]* e si articola in *[attività previste]*.
L'importo richiesto per la realizzazione del progetto è di *[importo]* euro, di cui *[importo]* euro a titolo di contributo a fondo perduto e *[importo]* euro a titolo di contributo a partecipazione.

pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o correlate all'oncologia;

f) Attività volte a contrastare la povertà oncologica: sostegno economico alle famiglie più vulnerabili, assistenza gratuita nella tutela dei diritti sociali e del lavoro.

g) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi simili a livello nazionale ed internazionale;

h) raccolta fondi pubblici e privati a sostegno economico alla ricerca, miglioramento strutturale dei reparti pediatrici e dei day-hospital oncologici.

h) iniziative per il miglioramento della qualità di vita dell'assistenza oncologica;

i) finanziamento o provvedimenti diretti all'acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o simili specializzate nella lotta contro il cancro;

l) assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie;

m) acquisto, affitto, noleggio o presa in locazione finanziaria di strutture e di attrezzature di ogni tipo necessarie per lo svolgimento delle varie attività che l'Associazione si propone, quali ambulatori, hospices, luoghi di ricovero e degenza di ogni tipo, case di accoglienza per malati e i loro familiari;

n) gestione in proprio o a mezzo di terzi di strutture assistenziali e ambulatoriali così realizzate, anche mediante la promozione e la costituzione di Enti, Cooperative, Associazioni, Società o altro a ciò destinati;

o) sottoscrizione di convenzioni, accordi, intese e contratti con enti pubblici e privati per la concessione, l'utilizzo, la ristrutturazione, il riordino, l'affitto di strutture e complessi utili al conseguimento dei fini sopra indicati;

p) aiuto psicologico, sociale ed educativo per i bambini e adolescenti, i loro genitori, il personale medico e paramedico e i volontari ospedalieri;

q) istituzione di borse di studio destinate a giovani ricercatori nel campo delle specifiche finalità istituzionali;

r) organizzazione di stage, convegni, incontri a tema, iniziative culturali ed artistiche e sportive

9.9.    

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

Handwritten signature and date at the bottom of the page.

destinate alla raccolta fondi.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione potrà per finanziare le proprie attività di interesse generale, organizzare iniziative e campagne di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Le categorie di soci sono le seguenti:

- Soci Fondatori: coloro che, intervenendo in fase costitutiva, danno vita all'Associazione;





Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'B.P.P.' on the right.

-Soci ordinari: coloro che aderiscono all'associazione dopo la fase costitutiva secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized 'G.G.', a signature that appears to be 'A.', a signature that appears to be 'C.B.', a signature with a small '5' above it, a signature that appears to be 'M.B.', a signature that appears to be 'F.', and a signature that appears to be 'J.P.'.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date, including the number '22'.

Volontari

Art. 12. Sono volontari coloro che prestano, anche per il tramite dell'Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che aderiscono all'associazione in qualità di socio volontario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto.

5. 5. 24 CB 6 MB 7 24



Handwritten signature and date at the bottom of the page.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

G. G. [signature] CB [signature] MB [signature] [signature] [signature]



- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

99.  8



[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Handwritten notes or signatures at the bottom of the page, including the letters 'NPP' and some illegible scribbles.]

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, they appear to be: 'G.G.', a stylized signature, a signature that looks like 'EB', a signature that looks like 'MB', and a signature that looks like 'BN'.



[Faint handwritten signatures and markings at the bottom of the page]

e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9.9. 



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.





È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9.9.    ¹²   



Art. 38 Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Comitato scientifico, composto da due a sette membri, non soci, scelti tra professionisti e ricercatori vicini alla causa e alla mission associativa.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

99.      

